

**DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017  
227/2017/R/GAS**

**ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER  
L'ANNO TERMICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE CCR E DEL  
CORRISPETTIVO UNITARIO VARIABILE CRV<sup>OS</sup>**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 aprile 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente testo della Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 marzo 2016, 141/2016/R/GAS (di seguito deliberazione 141/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 166/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 166/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 76/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 108/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 108/2017/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza

nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

- la legge 125/07, all'articolo 1, comma 3, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi";
- con il decreto legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00 ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 "per i soli clienti domestici";
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

*con riferimento alla componente CCR:*

- la deliberazione 166/2016/R/GAS ne ha già determinato i valori per il periodo 1 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017 in ragione delle attese circa la rimozione del servizio di tutela da parte del legislatore ivi richiamate;
- la deliberazione 108/2017/R/GAS, alla luce dell'incertezza circa la durata del servizio di tutela, ha definito i criteri di calcolo delle condizioni economiche del servizio di tutela, compresa la componente CCR, fino al 30 settembre 2018 o comunque fino al suo termine fissato del legislatore, se antecedente;
- essa assicura, tra l'altro, la copertura di alcuni rischi connessi all'approvvigionamento all'ingrosso da parte del venditore, identificati in:
  - rischio *profilo*: relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente  $C_{MEM}$ ;
  - rischio *eventi climatici invernali*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
  - rischio *livello*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela;
  - rischio *bilanciamento*: relativo all'eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti;
  - rischio *pro die*: relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali;
- il TIVG ne prevede l'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno termico successivo;
- la richiamata deliberazione 108/2017/R/GAS ne ha confermato gli attuali criteri di calcolo, quantificando, per l'anno termico 2017/2018:

- il *rischio livello* pari a 0,066383 €GJ;
- il *rischio pro-die* pari a 0,145078 €GJ;
- il *rischio bilanciamento* pari a 0,020163 €GJ;
- il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali* in funzione dell'esito delle aste per il conferimento delle capacità di stoccaggio per il servizio di punta stagionale svolte nel mese di marzo 2017;
- la medesima deliberazione ne ha previsto, per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 marzo 2018 e 1 aprile 2018 – 30 settembre 2018, un valore calcolato:
  - a partire dal gettito atteso per l'intero anno termico 2017/2018;
  - tenuto conto dei valori già previsti nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 dalla richiamata deliberazione 166/2016/R/GAS;
- in data 8 e 9 marzo 2017 si sono svolte le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale delle società Edison Stoccaggio S.p.a. e Stogit S.p.a..

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

*con riferimento al corrispettivo CRV<sup>OS</sup>:*

- la RTTG all'articolo 23, comma 23.1, lettera k), ne giustifica l'introduzione in funzione della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, della parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del congruaggio dei costi di ripristino;
- la deliberazione 141/2016/R/GAS ne ha stabilito il valore per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017, pari a 0,0075 €Smc, mentre per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2017 tale valore è azzerato;
- per il successivo periodo di applicazione, 1 ottobre 2017 – 31 marzo 2018, il valore, è calcolato sulla base delle stime più aggiornate degli oneri di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera k), della RTTG.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno completare la valorizzazione dei rischi coperti dalla componente CCR, per l'anno termico 2017/2018, fissando:
  - il *rischio profilo* pari a 0,025241 €GJ;
  - il *rischio eventi climatici* pari a 0,047443 €GJ;
- sia quindi opportuno valorizzare la componente CCR, per l'anno termico 2017/2018, secondo i criteri di cui all'articolo 6bis del TIVG, aggiornato dalla deliberazione 108/2017/R/GAS, come segue:
  - nel semestre invernale pari a 0,760242 €GJ;
  - nel semestre estivo pari a 0,725681 €GJ;
- sia altresì necessario articolare il valore per il semestre invernale per ciascuno dei due trimestri – il quarto trimestre 2017 e il primo trimestre 2018 – sulla base dei

criteri fissati dalla deliberazione 108/2017/R/GAS precedentemente richiamati, mantenendo pertanto inalterato il valore già previsto, per il quarto trimestre 2017, dalla deliberazione 166/2016/R/GAS;

- sia infine necessario determinare il valore del corrispettivo CRV<sup>OS</sup>, di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera k), della RTTG per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2017 – 31 marzo 2018

### DELIBERA

1. di sostituire, con decorrenza 1 gennaio 2018, la Tabella 9 del TIVG secondo quanto di seguito indicato:

**Tabella n. 9 – Componente CCR**

<b>Valori in €GJ</b>		
<i>Da 01/10/13 a 31/03/14</i>	<i>Da 01/04/14 a 30/09/14</i>	
<b>0,816867</b>	<b>0,782609</b>	
<i>Da 01/10/14 a 31/03/15</i>	<i>Da 01/04/15 a 30/09/15</i>	
<b>0,722248</b>	<b>0,707268</b>	
<i>Da 01/10/15 a 31/03/16</i>	<i>Da 01/04/16 a 30/09/16</i>	
<b>0,723980</b>	<b>0,701264</b>	
<i>Da 01/10/16 a 31/03/17</i>	<i>Da 01/04/17 a 30/09/17</i>	<i>Da 01/10/17 a 31/12/17</i>
<b>0,750619</b>	<b>0,728945</b>	<b>0,750619</b>
<i>Da 01/01/18 a 31/03/18</i>	<i>Da 01/04/18 a 30/09/18</i>	
<b>0,767231</b>	<b>0,725681</b>	

2. di fissare per il periodo 1 ottobre 2017 – 31 marzo 2018, il valore del corrispettivo CRV<sup>OS</sup> di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera k) della RTTG pari a 0,008 €/Smc;
3. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*